

Cobas-Codir

COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

Sulla circolare capestro del Fondo Pensioni avevamo ragione: stanno calcolando tagli consistenti ai pensionati dal 2021 in poi

IL COBAS-CODIR HA PRONTE LE DIFFIDE

Palermo, 23 novembre 2022

Sulla circolare del Fondo Pensioni che vorrebbe dettare nuove regole sul sistema di calcolo delle pensioni dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 purtroppo avevamo visto giusto. **Sono confermati i tagli, tanto più consistenti quanto più ci si allontana dal massimo contributivo (41 e 10 mesi per le donne. 42 e 10 mesi per gli uomini).** Riassumiamo brevemente la questione.

La L.r. 9/2015 pubblicata nel S.O.-GURS n.20 del 15/05/2015 ha modificato, con l'art. 51, il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali del c.d. "contratto 1" a partire dall'entrata in vigore della Legge.

La citata legge ha, tuttavia, introdotto, con l'art. 52, un periodo transitorio (2015-2020) per i dipendenti regionali che avessero chiesto (a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge) di essere collocati in quiescenza entro tale periodo.

Una serie di circolari emanate dal Fondo Pensioni, che si sono succedute alla prima emanata dall'Assessore alla Funzione Pubblica pro-tempore, hanno chiarito le modalità di calcolo del trattamento pensionistico sia per il periodo transitorio sia a regime sotto cui ricadevano le pensioni indirette, di reversibilità e in regime di cumulo. **Per suddette categorie, pertanto, il Fondo Pensioni ha già applicato, con decorrenza dal 15/5/2015, il nuovo sistema di calcolo della pensione attraverso l'emissione di centinaia di decreti.**

Secondo questa nuova e inopinata interpretazione della norma a regime, però, (ovvero dell'art. 51 della L.r. 9/2015) fornita dalla sopra citata circolare, il calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti appartenenti al contratto 1 non dovrà più essere effettuato al 31.12.2003, **come stabilito dall'art. 20 della L.r. 21/2003, tutt'oggi vigente**, ma verrebbe retrodatato al 31.12.1995, stabilendo oggi, dopo sette anni di applicazione della Legge e centinaia di pensioni definitive già assegnate, quelle che sarebbero le (presunte) intenzioni del legislatore secondo una nuova inaccettabile interpretazione.

L'art. 51 della L.r. 9/15, infatti, nel modificare l'art. 20 co. 1 della L.r. 21/2003 (sostituendo le parole "*alla retribuzione ultima in godimento*" con le parole "*alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni*" conferma la piena vigenza della sopra citata norma.

Nei (pochi) decreti di conferimento pensione dei dipendenti del c.d. contratto 1, emessi dopo la pubblicazione della inopinata circolare sopra citata, si nota proprio l'assenza del salario accessorio tra le voci di calcolo del montante contributivo nel periodo che va dal 1996 al 2003 danneggiando maggiormente tutti coloro che nel periodo sopra citato possono vantare una consistente quota di salario accessorio (si pensi, ad es. ai custodi, agli autisti, ai forestali, etc. o a coloro che hanno effettuato un numero consistente di ore di lavoro straordinario o del c.d. art. 16).

Per la platea degli interessati, pertanto, SOLO dipendenti regionali del c.d. contratto 1 (quelli assunti in esito a concorsi banditi prima del 9 maggio 1986) e andati in pensione dal 1° gennaio 2021 o che vi andranno successivamente nei mesi o negli anni a venire (fatti salvi tutti coloro che sarebbero dovuti andare in pensione entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 52 della L.r. 9/15 ma hanno dovuto attendere il termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita (art. 18 co. 4 della L.r. 9/21), il COBAS-CODIR ha predisposto una diffida legale che sarà presentata singolarmente e gratuitamente per ogni iscritto investito da queste problematiche.

La diffida non riguarda i dipendenti regionali già in pensione ai sensi dell'art. 52 della L.r. 9/15 e neppure le pensioni indirette o di reversibilità attribuite nel periodo 2015/2020 per le quali, invece, l'amministrazione potrebbe risponderne per danno erariale.

I lavoratori iscritti interessati a sottoscrivere la diffida devono inviare una e-mail al seguente indirizzo diffidalegale.calcolopensioni@gmail.com inserendo i propri recapiti per essere ricontattati a stretto giro.

WWW.CODIR.IT